



New  
**P**ensionplan  
PREVIDENZA & RISPARMIO

nuova edizione  
da luglio 2003



- Nota informativa
- Informativa sul trattamento dei dati personali
- Condizioni contrattuali
- Regolamento del "Fondo ZED 2000"



Zurich Life Insurance Italia S.p.A.  
Sede e Direzione a Milano  
Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano  
Telefono +39.02.59661 - Fax +39.02.59662.579  
Capitale sociale € 25.850.000 i.v.  
C.F./P.IVA/R.I. Milano 10978270154  
Imp. aut. con D.M. 19.4.1994 (G.U. 26.4.1994 n. 95)



# sommario

## **Legenda**

### **Nota informativa**

- 1) **Informazioni relative alla Società**
- 2) **Informazioni relative al contratto**
- 3) **Informazioni di carattere generale**
  - 3.1 Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta
  - 3.2 Regime fiscale delle prestazioni
  - 3.3 Impignorabilità ed insequestrabilità delle prestazioni
  - 3.4 Diritti del Beneficiario
  - 3.5 Reclami
  - 3.6 Legislazione applicabile
- 4) **Informazioni in corso di contratto**
  - 4.1 Informazioni relative alla Società
  - 4.2 Informazioni relative al contratto
- 5) **Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni**

### **Informativa sul trattamento dei dati personali**

### **Condizioni contrattuali**

### **Regolamento del “Fondo ZED 2000”**

# legenda

<b>Società</b>	la Compagnia di Assicurazione Zurich Life Insurance Italia S.p.A..
<b>Contraente</b>	chi stipula il contratto con la Società.
<b>Assicurato</b>	la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
<b>Beneficiari</b>	coloro ai quali spettano le somme assicurate.
<b>Premio</b>	l'importo dovuto dal Contraente alla Società a fronte del contratto; può avere periodicità annuale o mensile.
<b>Riserva matematica</b>	l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali futuri.
<b>Polizza</b>	il documento sul quale sono riportate tutte le condizioni del contratto di assicurazione.
<b>Durata dell'assicurazione</b>	l'intera vita dell'Assicurato.
<b>Rivalutazione</b>	l'incremento che viene riconosciuto annualmente al capitale assicurato in relazione al rendimento conseguito dal "Fondo ZED 2000". Il rendimento del Fondo viene certificato annualmente (vedi art. 6 del Regolamento del Fondo) e comunicato al Contraente ad ogni anniversario del contratto.
<b>"Fondo ZED 2000"</b>	le attività finanziarie separate dagli altri investimenti della Società in cui vengono investite le riserve matematiche.
<b>Regolamento del "Fondo ZED 2000"</b>	l'insieme di norme che disciplinano i criteri di valutazione delle attività finanziarie, nonché il metodo di determinazione del rendimento.
<b>Opzioni</b>	la possibilità da parte del Contraente di richiedere, in alternativa alla liquidazione del valore di riscatto, una diversa modalità di prestazione.
<b>Riscatto del contratto</b>	la risoluzione del contratto richiesta dal Contraente prima della scadenza del contratto.



**ZURICH**

# nota informativa

La presente Nota Informativa vuol contribuire a far conoscere le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione sulla vita denominato Pension Plan.

## 1) Informazioni relative alla Società

### Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. (d'ora innanzi la Società).  
Sede legale a Milano - Italia -  
Piazza Carlo Erba n. 6  
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami I e V di cui alla Tab. A dell'Allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 con D.M. del 19 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1994).

## 2) Informazioni relative al contratto

Pension Plan è un'assicurazione rivalutabile a premi ricorrenti che permette di costruire un capitale rivalutato o, in alternativa, una rendita vitalizia.

### *Prestazioni del contratto ed opzioni*

Il capitale assicurato, costituito dal cumulo delle singole quote di capitale acquisite con la corresponsione dei relativi premi, maggiorato delle rivalutazioni

intervenute durante il corso del contratto, è pagabile immediatamente in caso di morte dell'Assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga.

Al capitale viene comunque garantito un rendimento minimo del 2,5% annuo.

Il Contraente può comunque richiedere in alternativa la liquidazione di un capitale durante la vita dell'Assicurato; in tal caso l'importo riconosciuto è il valore di riscatto calcolato come descritto al successivo punto "riscatto".

È data inoltre facoltà al Contraente, ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza, di convertire detto valore di riscatto, in una delle seguenti forme di rendita annua vitalizia, anch'esse rivalutabili di anno in anno:

- a) pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
- c) pagabile vita natural durante dell'Assicurato reversibile totalmente o parzialmente a favore del Sopravvivate designato.

L'età dell'Assicurato alla data di conversione in rendita deve essere compresa tra 40 e 85 anni.

Le condizioni di rivalutazione, i coefficienti di conversione e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione vengono comunicati dalla Società a richiesta del Contraente al momento dell'esercizio dell'opzione.

### *Durata del contratto*

Essendo un contratto a vita intera e, dunque, senza scadenza contrattuale, per durata del contratto si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative ed è quindi pari, a partire dalla data di decorrenza del contratto, all'intera vita dell'Assicurato.

L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, deve essere compresa tra 18 e 83 anni.

### *Modalità di versamento del premio*

Il Contraente può liberamente scegliere la durata del periodo di versamento dei premi purché compresa tra 2 e 40 anni.

La scelta della durata va effettuata dal Contraente in relazione agli obiettivi di carattere finanziario ed assicurativo perseguiti e tenuto anche conto dell'età dell'Assicurato.

Il Contraente può stipulare il contratto di assicurazione corrispondendo un premio minimo annuale di 1.000,00 Euro oppure un premio minimo mensile di 100,00 Euro.

La periodicità di pagamento dei premi ricorrenti può essere variata in corso di contratto, tuttavia il cambio di periodicità da mensile ad annuale può avere effetto solo alla ricorrenza anniversaria.

Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento sia la modifica

dell'importo di premio che la sospensione del pagamento dello stesso.

In quest'ultimo caso, successivamente, è possibile, in qualsiasi momento, richiedere la ripresa del pagamento del premio senza la corresponsione di alcuna somma aggiuntiva.

Qualsiasi tipo di modifica delle modalità di pagamento o dell'importo del premio avrà effetto esclusivamente dal premio che segue almeno di un mese la data della richiesta.

Il primo premio, annuale o mensile, viene corrisposto tramite addebito in conto corrente bancario contestualmente alla sottoscrizione della proposta.

In caso di non accettazione della proposta da parte della Società il premio verrà riaccredito al Contraente tramite rimessa bancaria con il riconoscimento della medesima data di valuta di conto corrente dell'addebito originario.

I premi successivi verranno versati mediante addebito automatico in conto corrente per il quale il Contraente rilascia apposita delega alla banca presso la quale ha sottoscritto la proposta.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società, in caso di chiusura del conto corrente, l'utilizzo di diverse modalità di pagamento quali l'addebito automatico su un diverso conto corrente intrattenuto anche presso altri istituti bancari, la rimessa

bancaria diretta, il pagamento tramite bollettini di C/C postale.

### *Informazioni sui premi*

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente alle scadenze previste in contratto, ma comunque non oltre il decesso dell'Assicurato, per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza.

L'entità del premio dipende dal livello della garanzia prevista in contratto.

La Società preleva ad ogni premio versato ricorrente od aggiuntivo, una somma da destinare alla copertura dei propri costi (caricamento) calcolata, per scaglioni progressivi di premio, in base alla seguente tabella:

Scaglioni di premio (Euro)	Caricamento sul premio
fino a 5.000,00	4,0%
da 5.000,01 a 10.000,00	3,5%
Oltre 10.000,00	2,5%

Il caricamento viene ridotto del 50% nel caso in cui il Contraente sia un dipendente, anche in quiescenza, un amministratore od un sindaco del Gruppo Deutsche Bank S.p.A., del Gruppo Finanza e Futuro Banca S.p.A. e delle altre Banche Distributrici, oppure un loro parente fino al 4° grado od un affine fino al 2° grado.

La percentuale di caricamento applicata è indicata sulla proposta di assicurazione.

Da ogni premio versato viene inoltre trattenuto un diritto fisso di 3 Euro.

### *Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili*

A fronte degli impegni assunti, la Società ha istituito una gestione speciale, separata dalle altre attività della Società e denominata "Fondo ZED 2000", disciplina da un apposito Regolamento.

La gestione speciale "Fondo ZED 2000" viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione contabile iscritta all'Albo, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati finanziari conseguiti.

Il rendimento annuo del "Fondo ZED 2000" viene rilevato mensilmente, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti, ed attribuito alle polizze con ricorrenza anniversaria cadente nel terzo mese successivo allo scadere del periodo di osservazione.

Il rendimento da riconoscere ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza al capitale assicurato si ottiene sottraendo dal rendimento del "Fondo ZED 2000" 1,1 punti percentuali di rendimento.

Fermo il principio che Zurich

Life Insurance Italia, attraverso la gestione speciale di cui si è detto, si propone di conseguire il rendimento massimo compatibile con una oculata e prudente gestione delle attività finanziarie via via accumulate sulla polizza (Riserve Matematiche), al Contraente viene comunque garantito un rendimento minimo del 2,5% annuo.

La rivalutazione viene riconosciuta su ogni singola quota di capitale per il relativo periodo di competenza.

Per le quote di capitale già in assicurazione alla ricorrenza anniversaria precedente, il periodo di competenza è pari ad un anno.

Per le quote di capitale derivanti da premi corrisposti negli ultimi dodici mesi il periodo di competenza è quello intercorrente fra la data di corresponsione del premio e la data di rivalutazione.

Le prestazioni così rivalutate di anno in anno restano acquisite in via definitiva a favore del Contraente.

In caso di liquidazione a seguito di morte dell'Assicurato o di richiesta di riscatto, le singole quote di capitale vengono ulteriormente rivalutate, al momento della liquidazione, per l'ulteriore periodo di competenza intercorrente tra la data dell'ultima rivalutazione, o della corresponsione del relativo premio se avvenuta dopo tale data, e rispettivamente, la data

del decesso o la data di richiesta del riscatto.

La misura annua di rivalutazione da applicare è quella ottenuta utilizzando il rendimento annuo ultimo disponibile.

#### *Modalità di scioglimento del contratto e di differimento della data di scadenza*

#### *Interruzione del pagamento dei premi ricorrenti*

L'interruzione del pagamento dei premi ricorrenti non sospende l'assicurazione; essa rimarrà in vigore per le prestazioni maturate fino a quel momento, che continueranno a godere fino alla scadenza delle rivalutazioni annuali.

#### *Riscatto*

Il Contraente può, fin dal primo anno, richiedere la risoluzione del contratto con conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto è contrattualmente garantito ed è pari ad una percentuale del capitale assicurato rivalutato, pari al 95% qualora venga richiesto nel primo anno di durata contrattuale, al 96% qualora venga richiesto nel secondo anno di durata contrattuale, al 97% qualora venga richiesto nel terzo anno di durata contrattuale, al 98% qualora venga richiesto nel quarto anno di durata contrattuale, al 99% qualora venga richiesto nel quinto anno di durata contrattuale ed al 100%

qualora venga richiesto successivamente.

Il Contraente può richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Area Operations - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, che si impegna a fornirlo entro 10 giorni dalla richiesta.

Le richieste di riscatto devono essere inoltrate alla Direzione della Società utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso lo sportello bancario dove è stata sottoscritta la proposta oppure richiedibile alla Società stessa. Alla richiesta di riscatto deve essere allegata la documentazione descritta nell'art. 12 delle Condizioni contrattuali ('Pagamenti della Società').

La Società provvederà alla liquidazione del valore di riscatto nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre i 30 giorni dalla consegna della documentazione suddetta.

#### *Pagamenti e Prescrizione*

Per tutti i pagamenti della Società deve essere preventivamente consegnata la documentazione elencata nell'art. 12 delle Condizioni contrattuali ('Pagamenti della Società').

La Società effettuerà il pagamento nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla consegna della documentazione

suddetta. I pagamenti a fronte di scadenza della rata di rendita di opzione, verranno eseguiti comunque non oltre i 20 giorni dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

### **3) Informazioni di carattere generale**

#### **3.1 Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta nello stesso giorno di ricevimento della lettera di accettazione inviata dalla Società.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata al recapito qui precisato: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Area Operations - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) al

Contraente il premio eventualmente corrispostole.

Nel caso in cui il proponente, nella fase che precede la conclusione del contratto, si avvalga della facoltà di revocare la proposta di assicurazione, le somme eventualmente già pagate saranno rimborsate dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Per l'esercizio della revoca della proposta, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata indirizzata a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Area Operations - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, contenente gli elementi identificativi della proposta.

#### **3.2 Regime fiscale delle prestazioni**

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita:

- 1) se pagate sotto forma di valore di riscatto:
  - sono esenti da IRPEF;
  - sono invece soggette ad imposta sostitutiva, a titolo di ritenuta secca, pari alla data di redazione della presente nota informativa al 12,50% da calcolarsi sulla sola differenza fra il capitale liquidato e l'ammontare dei premi pagati; tale differenza si assume applicando al suo importo, secondo il cosiddetto metodo dell'equalizzazione, gli

elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa.

- 2) se pagate sotto forma di rendita vitalizia di opzione:
  - sono esenti da IRPEF;
  - sono invece soggette da imposta sostitutiva, a titolo di ritenuta secca, pari alla data di redazione della presente nota informativa al 12,50% da calcolarsi sugli interessi maturati ogni anno.
- 3) se pagate sotto forma di capitale in caso di morte dell'Assicurato:
  - sono totalmente esenti.

#### **3.3 Impignorabilità ed inalienabilità delle prestazioni**

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dall'assicuratore al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

#### **3.4 Diritti del Beneficiario**

Ai sensi dell'art. 1920 C.C., il Beneficiario in caso di morte acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò

significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

### 3.5 Reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, che, a tal fine, mette a disposizione il Numero Verde: **800-254832**

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) - Servizio Ispettivo, Sezione Reclami - Via del Quirinale 21, 00187 Roma, quale organo che esercita istituzionalmente la vigilanza sull'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

### 3.6 Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.  
Il contratto viene redatto in lingua italiana.

## 4) Informazioni in corso di contratto

### 4.1 Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della

durata contrattuale, con riferimento alle informazioni relative alla Società indicata nella presente Nota Informativa.

### 4.2 Informazioni relative al contratto

Ad ogni ricorrenza annuale della polizza, verrà comunicato al Contraente il valore effettivo della prestazione rivalutata, a quel momento, in conseguenza dell'applicazione delle modalità già indicate in precedenza.

La Società fornirà per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione in esso applicabile.

## 5) Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni

Il presente progetto esemplificativo, che costituisce parte integrante della Nota Informativa, è predisposto in forma generica con riferimento ad un Assicurato tipo. A richiesta del Contraente, il progetto esemplificativo può essere predisposto anche in forma personalizzata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto esposti nelle tabelle riportate nel seguito, sono calcolati secondo l'ipotesi di rendimento

finanziario del "Fondo ZED 2000" pari al 4,5% che determina un riconoscimento a favore dell'Assicurato di un beneficio finanziario annuo costante, pari al 3,4%.

L'ipotesi adottata, prescritta dall'ISVAP, è meramente previsionale ed è determinata sulla base di previsioni dei rendimenti finanziari futuri, senza alcuna certezza in ordine all'effettivo conseguimento dei risultati indicati che sono dunque da ritenersi puramente orientativi; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario di Pension Plan, nel prospetto seguente sono esposti i tassi medi di rendimento dei Titoli di Stato e delle obbligazioni ed i tassi medi di inflazione degli anni dal 1998 al 2002 raffrontati con i tassi medi di rendimento osservati nell'anno e riconosciuti agli assicurati.

Anno	Tassi medi di rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione	Tassi medi di rendimento osservati nell'anno e riconosciuti agli assicurati
1998	4,86	1,8	6,69
1999	4,50	1,6	4,26
2000	5,57	2,6	4,26
2001	4,93	2,7	3,96
2002	4,67	2,5	3,44



**Capitale minimo garantito**

nella misura del 2,5% annuo.

In calce alla tabella viene indicato il capitale minimo garantito calcolato in base al riconoscimento del rendimento minimo previsto contrattualmente

La presente Nota, relativa ad Assicurazioni individuali, è redatta conformemente alle prescrizioni dell'ISVAP ed ha solo valore e scopo informativi.

Il presente documento è redatto dalla Società sulla base del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995 e della circolare Isvap n. 249 del 19 giugno 1995.

## Ipotesi di sviluppo dei premi e delle prestazioni

Anno	Premio Annuo	Cumulo Premi Annui	Sviluppo delle prestazioni in caso di sospensione del pagamento dei premi			
			Capitale assicurato in caso di morte	Riscatto a fine anno	Capitale a fine anno	Capitale rival. a fine pagam. premi
1	1.000,00	1.000,00	957,12	950,07	989,66	1.580,42
2	1.000,00	2.000,00	1.946,78	1.952,58	2.012,97	3.108,88
3	1.000,00	3.000,00	2.970,08	3.009,64	3.071,07	4.587,07
4	1.000,00	4.000,00	4.028,18	4.123,49	4.165,14	6.016,66
5	1.000,00	5.000,00	5.122,26	5.296,41	5.296,41	7.399,24
6	1.000,00	6.000,00	6.253,53	6.466,15	6.466,15	8.736,36
7	1.000,00	7.000,00	7.423,27	7.675,66	7.675,66	10.029,52
8	1.000,00	8.000,00	8.632,78	8.926,29	8.926,29	11.280,15
9	1.000,00	9.000,00	9.883,41	10.219,44	10.219,44	12.489,66
10	1.000,00	10.000,00	11.176,56	11.556,56	11.556,56	13.659,39
11	1.000,00	11.000,00	12.513,68	12.939,15	12.939,15	14.790,67
12	1.000,00	12.000,00	13.896,26	14.368,74	14.368,74	15.884,74
13	1.000,00	13.000,00	15.325,85	15.846,93	15.846,93	16.942,84
14	1.000,00	14.000,00	16.804,05	17.375,39	17.375,39	17.966,15
15	1.000,00	15.000,00	18.332,50	18.955,81	18.955,81	18.955,81

	<b>Ipotesi</b>
Tasso di rendimento finanziario:	4,50%
Di cui trattenuto dalla Società:	1,10%
Consequente ipotesi di rivalutazione:	3,40%

### Prestazioni al termine del periodo di pagamento dei premi (al lordo di oneri fiscali):

	<b>Ipotesi</b>
Capitale minimo garantito:	17.592,02
Capitale nell'ipotesi di rendimento sopra indicata:	18.955,81
Rendita vitalizia di opzione (*):	737,39

(\*) La rendita annua rivalutata è stata calcolata ipotizzando la conversione in rendita del capitale finale, al lordo delle imposte, al termine del periodo di versamento dei premi, utilizzando i coefficienti oggi in vigore per un Assicurato maschio di età 45 al primo gennaio 2003: conseguentemente ha un valore puramente indicativo ed ipotetico.

**N.B. I valori esposti in tabella costituiscono una semplice ipotesi. Naturalmente non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzino effettivamente. L'assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito a diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni dei premi, della durata contrattuale o di altri elementi. Il Contraente può richiedere di conoscere la parte di premio che è trattenuta dall'impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione (caricamento). L'esercizio del diritto di riscatto comporta un effetto economico negativo per il Contraente. Nell'ipotesi sopra illustrata il recupero da parte del Contraente dei premi versati avverrà dopo la corresponsione di tre annualità di premi e il completamento di tre anni interi di durata contrattuale. Le prestazioni indicate non scontano l'effetto inflattivo.**

# informativa sul trattamento dei dati personali

*Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/96 e successive modificazioni ("tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali")*

La Società informa, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che riguardano il Contraente/Aderente e/o l'Assicurato e che formeranno oggetto di trattamento, di quanto segue:

## **1. Finalità del trattamento dei dati** *Il trattamento*

- a) è diretto esclusivamente all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di quelle connesse, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società o di altre società del Gruppo Zurich o di società del Gruppo Deutsche Bank delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa o di altre società del Gruppo Zurich o del Gruppo Deutsche Bank.

## **2. Modalità del trattamento dei dati** *Il trattamento*

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di incaricati del trattamento.

## **3. Conferimento dei dati**

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso.

## **4. Rifiuto del conferimento dei dati**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), può comportare l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione/previdenza o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

## **5. Comunicazione dei dati**

- a) i dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett. a) - e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti,

subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari); legali, periti e consulenti; società di servizi informatici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Consob, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Pubbliche Amministrazioni ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni);

- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o del Gruppo Deutsche Bank.

## **6. Diffusione dei dati**

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

## **7. Trasferimento dei dati all'estero**

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione europea.

## **8. Diritti dell'interessato**

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

***9. Titolare del trattamento***

Titolare del trattamento è la Società (Zurich Life Insurance Italia S.p.A , con sede in Milano Piazza Carlo Erba n. 6 - 20129 Milano).

Per il trattamento la Società si avvale di "Responsabili" il cui elenco completo è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio Clienti - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano - Tel. 02.5966.2583.

# condizioni contrattuali

## Parte I - Oggetto del contratto

### Articolo 1

#### Prestazioni assicurate

1. In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari, in caso di morte dell'Assicurato, in qualsiasi epoca essa avvenga, il cumulo delle quote di capitale acquisite con i premi che risultano già corrisposti alla data del decesso.
2. Il valore iniziale della quota di capitale derivante dalla corresponsione dei singoli premi ricorrenti pattuiti alla stipula del contratto è indicato nella polizza.
3. Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, le quote di capitale acquisite con il pagamento dei premi verranno rivalutate nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo art. 6.
4. La rivalutazione delle quote di capitale verrà effettuata anche in caso di morte dell'Assicurato durante la durata del contratto, alla data del decesso.

### Articolo 2

#### Premio

1. Le singole quote di capitale assicurate di cui all'art. 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il relativo premio. L'importo del premio ricorrente pattuito alla stipula del contratto è indicato in polizza.
2. Il primo dei premi ricorrenti è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto, mentre gli altri devono essere corrisposti ad ogni successiva ricorrenza, secondo la periodicità indicata in polizza e per la durata stabilita, ma comunque non oltre la morte dell'Assicurato.
3. Il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto, alle prestazioni assicurate con i premi versati ed alla relativa rivalutazione; ha inoltre facoltà di riprendere il pagamento da una

successiva data di ricorrenza del premio.

4. Trascorso un anno dalla data di decorrenza il Contraente ha altresì facoltà di versare premi aggiuntivi.
5. Il Contraente ha facoltà di richiedere la modifica dell'importo del premio ricorrente pattuito. La modifica ha effetto solo successivamente alla data della richiesta.
6. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
7. Ogni versamento deve essere effettuato presso la sede della Società. È data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta e, limitatamente ai premi ricorrenti successivi al primo, mediante addebito automatico su conto corrente bancario (R.I.D.) o tramite bollettini di conto corrente postale. A giustificazione del mancato versamento del premio ricorrente, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta secondo diverse modalità.

## Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

### Articolo 3

#### Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione

1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta.
2. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione, se successivo.

### Articolo 4

#### Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### Articolo 5

#### Diritto di recesso

1. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.
2. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

## Parte III - Regolamentazione nel corso del contratto

### Articolo 6

#### Modalità di rivalutazione annuale del capitale

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "Fondo ZED 2000", che costituisce parte integrante del presente contratto, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.



**ZURICH**

#### **A - Misura della rivalutazione**

La Società dichiara entro il giorno 1 del mese in cui cade l'anniversario della decorrenza della polizza di ogni anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento, di cui al punto 4 del Regolamento, 1,10 punti percentuali di rendimento.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito. Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2,5%.

#### **B - Rivalutazione delle quote di capitale**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A. Il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo allo stesso gli interessi calcolati in base a tale misura di rivalutazione:

- per un anno intero, sul capitale acquisito all'anniversario precedente;
- e per la sola frazione di anno intercorrente tra la data di corresponsione del premio e l'anniversario al quale la rivalutazione si riferisce, per le quote di capitale acquisite con i premi corrisposti nell'ultimo anno.

L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

In caso di liquidazione a seguito di morte dell'Assicurato, la rivalutazione delle quote di capitale verrà effettuata applicando la modalità sopraesposta per la frazione di anno intercorrente tra l'ultimo anniversario, o la data di corresponsione del premio se successiva, e la data di morte stessa. La misura annua di rivalutazione da applicare è quella ottenuta, a norma del punto A, utilizzando il rendimento annuo ultimo dichiarato.

#### **Articolo 7**

##### **Riscatto**

1. Nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere, a mezzo

dichiarazione scritta alla Società, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data della dichiarazione stessa.

2. Il valore di riscatto è pari ad una percentuale del capitale assicurato, comprensivo delle rivalutazioni maturate ed ulteriormente rivalutato per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo anniversario, o la data di corresponsione del premio per le quote di capitale il cui premio sia stato versato successivamente, e la data di richiesta del riscatto, pari al 95% qualora venga richiesto nel primo anno di durata contrattuale, al 96% qualora venga richiesto nel secondo anno di durata contrattuale, al 97% qualora venga richiesto nel terzo anno di durata contrattuale, al 98% qualora venga richiesto nel quarto anno di durata contrattuale, al 99% qualora venga richiesto nel quinto anno di durata contrattuale ed al 100% qualora venga richiesto successivamente.
3. La misura annua di rivalutazione da applicare per il calcolo dell'ulteriore rivalutazione è quella ottenuta, a norma del punto A dell'art. 6, utilizzando il rendimento annuo ultimo dichiarato.

#### **Articolo 8**

##### **Prestiti**

1. Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato.
2. Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi al prestito stesso.

#### **Articolo 9**

##### **Cessione, pegno e vincolo**

1. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
2. Tali atti diventano efficaci soltanto

quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

#### **Articolo 10**

##### **Opzioni**

1. Su richiesta del Contraente, da effettuarsi, a mezzo dichiarazione scritta alla Società, ad ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza del contratto, il corrispondente valore di riscatto potrà essere convertito in una delle seguenti forme:
  - a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
  - oppure
  - b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
  - oppure
  - c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivate designato.
2. Le condizioni di rivalutazione della rendita annua di opzione, i coefficienti di conversione da applicare in relazione alle opzioni e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione, saranno comunicate dalla Società, a richiesta del Contraente, al momento dell'esercizio dell'opzione.

## **Parte IV - Beneficiari e pagamenti della Società**

#### **Articolo 11**

##### **Beneficiari**

1. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.
2. La designazione dei Beneficiari non

può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
  - b) dopo la morte del Contraente;
  - c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
3. In tali casi le operazioni di recesso, di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
4. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

## Articolo 12

### Pagamenti della Società

1. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti:
  - originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale;
  - copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici degli aventi diritto e del loro codice fiscale;
  - certificato di nascita dell'Assicurato o copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici dell'Assicurato, che può essere consegnata sin dal momento della stipulazione del contratto;
  - nel caso di scadenza o di richiesta di riscatto, compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso la rete distributiva della Società o richiedibile direttamente alla Società stessa.
2. Per i pagamenti conseguenti al

decesso dell'Assicurato devono essere consegnati, in aggiunta a quanto indicato nel precedente comma, i seguenti documenti:

- il certificato di morte,
  - atto di notorietà redatto davanti a un Pretore od un Notaio dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento (la Società si riserva la facoltà di accettare in luogo di tale atto, su richiesta degli aventi diritto, una sua dichiarazione sostitutiva redatta davanti ad un Segretario Comunale);
  - copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un Notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno.
3. Il pagamento delle rate della rendita vitalizia eventualmente prescelta in sostituzione del valore di riscatto è comunque subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato da comprovare almeno una volta all'anno tramite la consegna di un valido documento attestante l'esistenza in vita. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva.
4. La Società mette a disposizione degli aventi diritto gli importi dovuti entro il termine di 30 giorni dalla consegna alla Società stessa o alla sua rete distributiva della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto, a partire dal termine stesso. L'importo, qualora sia dovuto a fronte di scadenza della rata di rendita in erogazione, viene messo a disposizione nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 20 giorni dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla

data di ricevimento della documentazione.

Decorso tale termine la Società riconosce gli interessi moratori, a partire dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

5. Tutti i pagamenti a favore di minori devono essere preceduti dalla consegna alla Società del Decreto del Giudice tutelare indicante la persona autorizzata a riscuotere le somme spettanti ai minori stessi ed a rilasciare quietanza liberatoria, esonerando la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità in ordine al reimpiego delle somme.
6. Ogni pagamento si considera effettuato presso la Sede della Società. È data comunque facoltà all'avente diritto di richiedere il pagamento a valere su un conto corrente bancario a lui intestato.
7. Ogni pagamento viene effettuato contro rilascio, da parte degli aventi diritto, di regolare quietanza, ad eccezione di quelli disposti su conti correnti bancari, per i quali fa fede la quietanza fornita dall'istituto bancario stesso.

## Parte V - Legge applicabile e fiscalità

### Articolo 13

#### Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

### Articolo 14

#### Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### Articolo 15

#### Foro competente

Foro competente è il luogo di residenza del Contraente.



ZURICH

# regolamento “Fondo ZED 2000”

## **Articolo 1**

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Fondo ZED 2000”.

## **Articolo 2**

Nel “Fondo ZED 2000” confluiranno, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche, le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del detto Fondo. La gestione “Fondo ZED 2000” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

## **Articolo 3**

Il rendimento annuo del “Fondo ZED 2000” viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al “periodo di osservazione” costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo al valore medio dello stesso nel

periodo medesimo.

Per valore medio del Fondo nel periodo si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e della consistenza media di ogni altra attività del Fondo determinati in base al costo. La consistenza media nel periodo dei titoli e di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

## **Articolo 4**

Il rendimento annuo del Fondo, rilevato mensilmente, viene attribuito alle polizze con ricorrenza anniversaria cadente nel terzo mese successivo allo scadere del “periodo di osservazione”.

## **Articolo 5**

Per risultato finanziario del Fondo si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del “Fondo ZED 2000”, al lordo delle ritenute d’acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle

corrispondenti attività nel “Fondo ZED 2000” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

## **Articolo 6**

La gestione del “Fondo ZED 2000” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.136. La certificazione avviene in occasione della rilevazione del rendimento annuo al 31 dicembre di ogni anno. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, ciascun rendimento del Fondo rilevato mensilmente così come descritto al precedente art. 3 e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

## **Articolo 7**

La Società si riserva di apportare al precedente art. 5 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.